

109

Art. 86

La condizione indicata nell'art. 42 concernente il tempo di servizio effettivo prestato nell'Istituto per essere promosso dal grado di Vice Segretario al grado di Segretario, non si applica agli impiegati in servizio presso l'Istituto alla data di applicazione del presente regolamento.

Art. 87

Il personale di servizio il quale, all'attuazione del presente regolamento, si trova addetto all'Istituto, eccettuati coloro che non abbiano compiuto il 18° anno di età, sarà classificato secondo le qualifiche indicate nell'art. 73 tenendo conto particolarmente delle sue attribuzioni attuali.

109

Esso è dispensato dal produrre i documenti necessari a comprovare le condizioni indicate nell'articolo 74.

La classificazione è fatta dal Direttore Generale.

Il periodo di tempo occorrente per gli aumenti di paga, di cui all'art. 77, incomincerà dal giorno nel quale è resa esecutiva la classifica.

